

Cass., civ. sez. III, del 30 agosto 2019, n. 21863

3.6. Il processo esecutivo di espropriazione immobiliare, infatti, è di norma articolato in quattro fasi:

- a) la fase di autorizzazione alla vendita, che è conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569, comma terzo, c.p.c.);
- b) la fase della vendita, che è conclusa dal provvedimento di aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 c.p.c.);
- c) la fase del trasferimento dell'immobile pignorato, che si conclude col decreto di trasferimento (art. 586 c.p.c.);
- d) la fase della distribuzione del ricavato, che si conclude con l'approvazione del piano di riparto (artt. 596 e 598 c.p.c.; per tale consolidata distinzione basterà rinviare a Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405 - 01).

Ciascuna di queste fasi è destinata a concludersi con un provvedimento non revocabile dal giudice che l'ha emesso.

Così inquadrata la struttura del processo di esecuzione, ne segue che allorché nel corso di esso si verifichi un error in procedendo, occorre distinguere due ipotesi.

3.6.1. La prima ipotesi è quella dell'errore procedurale che vizia un atto, ma non impedisce al processo di raggiungere il suo scopo: si pensi all'ipotesi d'un termine non rispettato od a quella della carenza, in un atto di parte o in un provvedimento del giudice, d'un requisito formale.

In tali casi il vizio va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dal compimento dell'atto viziato o dal successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuta notizia.

3.6.2. Può accadere, poi, che l'errore procedurale sia consistito in un vizio c.d. "permanente", il quale si riproduce de die in diem, ed è destinato a ripercuotersi "di rimbalzo" su tutti gli atti processuali successivi: è il caso, ad esempio, del difetto di procura in capo al difensore del creditore procedente.

Quando, nonostante l'esistenza d'un vizio di tal fatta, il Giudice dell'esecuzione dia corso all'ulteriore sviluppo della procedura, adottando uno o più dei provvedimenti conclusivi delle fasi processuali indicate al § 3.6 che precede, il vizio primigenio si trasmette ovviamente a tali provvedimenti successivi.

Ciò, tuttavia, non autorizza affatto la parte interessata a far valere quel vizio sine die.

La denuncia del vizio procedurale consistente in una nullità insanabile e con effetti permanenti, suscettibili di trasmettersi per contagio ai successivi atti procedurali, dovrà infatti avvenire:

(a) quanto al modo, con la forma dell'opposizione agli atti esecutivi, giacché con essa si fa valere un error in procedendo nello svolgimento della procedura [così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 11/03/2016, § 8 dei "Motivi della decisione", con espresso riferimento ai provvedimenti coi quali il giudice dell'esecuzione rilevi (o non rilevi) la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento];

(b) quanto al tempo, entro il termine di venti giorni dal compimento dell'atto i cui effetti l'opponente intende rimuovere (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405 - 01; Sez. 3,

Sentenza n. 20814 del 29/09/2009, Rv. 610186 - 01), oppure impugnando gli atti successivi della medesima fase processuale, secondo quanto si dirà meglio tra breve.

Deve, per contro, escludersi, che l'avverarsi "a monte" d'una nullità insanabile e con effetti permanenti, consenta "a valle" alla parte di impugnare quomodolibet, ex art. 617 c.p.c., gli atti successivi ed esterni alla "fase" processuale nella quale il vizio si è verificato.

E' consentito, invece, a chi ne abbia interesse, o rivolgere istanza al giudice dell'esecuzione affinché rilevi il suddetto vizio; oppure impugnare ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel termine ivi previsto, l'ultimo atto della procedura contagiato dalla nullità primigenia.

Anche tale possibilità, tuttavia, resterà preclusa una volta conclusa la fase all'interno della quale si sia verificata la nullità permanente (Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640526 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10945 del 08/05/2018, Rv. 648540 - 01), in virtù del c.d. principio di "incomunicabilità" delle fasi della procedura esecutiva (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6834 del 03/04/2015, non massimata).

3.7. Riassumendo, dunque, potranno aversi le seguenti ipotesi:

(a) il vizio procedurale consistente in un deficit dei requisiti formali dell'atto di procedura va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine di legge;

(b) il vizio procedurale consistente in una nullità insanabile e destinata a ripercuotersi su tutti gli atti successivi va fatto valere:

(b') o instando al giudice dell'esecuzione perché lo rilevi d'ufficio;

(b'') oppure impugnando, nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'atto viziato od uno qualunque degli atti successivi che ne abbiano mutuato il vizio;

(c) una volta conclusa la fase subprocedimentale all'interno della quale il vizio si era verificato (autorizzazione alla vendita, vendita, trasferimento, distribuzione), l'opposizione potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase, sempre nel termine di cui all'art. 617 c.p.c..